

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 139

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2001

(Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537)

—————

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 16 settembre 2002)

—————

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE CONCERNENTE IL PIANO ANNUALE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO ABITATIVO DELLA DIFESA PER L'ANNO 2001.

1. L'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, reca disposizioni in ordine al piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, di cui all'articolo 6 nn. 1), 2) e 3), della legge 18 agosto 1978, n. 497. In particolare la norma prevede che nel provvedimento vi sia l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione e quindi alienabili. Nel provvedimento medesimo sono, altresì, fissati i parametri di reddito e le condizioni che legittimano gli attuali utenti degli alloggi di servizio a mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio. In materia, inoltre, l'articolo 43 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) prevede, al comma 16, che il Ministro della Difesa in relazione al processo di ristrutturazione delle Forze armate, con proprio decreto individui annualmente gli alloggi, non ubicati nelle infrastrutture militari, ritenuti non più utili nel quadro delle esigenze della Difesa, per i quali occorra procedere alla alienazione.
2. In applicazione delle predette disposizioni è stato predisposto lo schema di decreto ministeriale suddetto, per l'anno 2001, che viene inviato alle competenti Commissioni permanenti del Parlamento per il preventivo parere, secondo le disposizioni recate dal citato articolo 9 della legge n. 537/1993.
3. Per quanto concerne i contenuti del provvedimento:
 - nell'articolo 1 viene quantificato e suddiviso il patrimonio abitativo riportato in tre allegati:
 - il patrimonio abitativo della Difesa, composto complessivamente da 18250 alloggi di servizio appartenenti alle seguenti categorie: ASIR - connessi con l'incarico con annessi locali di rappresentanza; ASI- connessi con l'incarico; AST - di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari; ASGC - gratuiti per consegnatari e custodi; (allegato 1);
 - gli alloggi di servizio non più utili, perché non rispondenti alle esigenze delle Forze armate pari a 644 unità (allegato 2);
 - gli alloggi di servizio non rispondenti alle esigenze delle Forze armate e alienabili perché non ubicati in infrastrutture militari, complessivamente 611 (allegato 3).
4. Nell'articolo 2, sono stabilite le condizioni in deroga ai limiti di durata delle concessioni degli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST). In particolare, si evidenzia che il limite di reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente, per il mantenimento dell'alloggio, è fissato in euro 34.530,78, somma incrementata di euro 1.082,82 per ogni familiare a carico oltre il terzo, purché né gli utenti né i loro familiari conviventi siano proprietari di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale. Possono, inoltre, mantenere la conduzione dell'alloggio gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di handicap grave. Il limite di reddito per il mantenimento delle concessioni degli alloggi AST per l'anno 2001 è stato determinato sulla base del reddito definito per l'anno 2000, maggiorato con la variazione percentuale dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati registratasi nel 2001.



Il Ministro della Difesa

- VISTO** l'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che prevede la definizione di un piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto;
- VISTA** la legge 18 agosto 1978, n. 497, recante "Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni";
- VISTO** il decreto del Ministro della Difesa 16 gennaio 1997, n. 253 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate;
- VISTO** l'articolo 43, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede l'individuazione degli alloggi non ubicati nelle infrastrutture militari, ritenuti non più utili;
- SENTITE** le competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
- VISTA** la variazione percentuale dell'indice ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, registratasi nel periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001;

DECRETA:

Art. 1

(Patrimonio abitativo)

1. Il patrimonio abitativo della Difesa di cui all'articolo 6, numeri 1), 2) e 3), della legge 18 agosto 1978, n. 497, alla data del 1° gennaio 2001 è composto dagli alloggi di servizio destinati al personale dipendente nell'entità e nel tipo riportati nell'allegato 1.
2. Gli alloggi di servizio non più rispondenti alle esigenze della Difesa, ritenuti non più utili sono indicati nell'allegato 2.
3. Gli alloggi di servizio non più utili, non ubicati in infrastrutture militari, individuati ai sensi dell'articolo 43, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono indicati in allegato 3, che fa parte integrante del presente decreto unitamente agli allegati 1 e 2.

Art. 2

(Condizioni in deroga ai limiti di durata delle concessioni)

1. Gli utenti di alloggi AST, tuttora utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione, non aventi più titolo alla concessione, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di vedove non legalmente separate né divorziate, possono mantenere la conduzione dell'alloggio, qualora il reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare conviventi non superi la somma di euro 34.530,78 incrementata di euro 1.082,82 per ogni familiare a carico oltre il terzo purché né gli utenti né i loro familiari conviventi siano proprietari di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale.

2. possono inoltre mantenere la conduzione dell'alloggio gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di handicap grave.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma,

IL MINISTRO

SITUAZIONE ALLOGGI DI SERVIZIO
ENTITA' ED UTILIZZO

ALLOGGI	SME	SMM	SMA	TOTALE
ASIR	24	11	11	46
ASI	1742	1846	3403	6991
AST	8943	509	1175	10.627
ASGC	231	355	0	586
TOTALE	10940	2721	4589	18250

SITUAZIONE ALLOGGI DI SERVIZIO NON PIU' UTILI NON RISPONDENTI
ALLE ESIGENZE DELLE FORZE ARMATE

ALLOGGI	SME	SMM	SMA	TOTALE
ASIR	0	0	0	0
ASI	25	26	18	69
AST	528	6	14	548
ASGC	7	18	0	25
TOTALE	560	50	32	642

	SME	SMM	SMA	TOTALE
EX INCIS	0	0	22	22
TOTALE	0	0	22	22

SITUAZIONE ALLOGGI DI SERVIZIO ALIENABILI PERCHE' NON PIU' RISPONDENTI
ALLE ESIGENZE DELLE FORZE ARMATE

ALLOGGI	SME	SMM	SMA	TOTALE
ASIR	0	0	0	0
ASI	25	26	16	67
AST	508	6	6	520
ASG	6	18	0	24
TOTALE	539	50	22	611